

## **COMPRENSIBILITÀ E SEMPLICITÀ DELLA LEGISLAZIONE**

Oltre ad una "questione democratica" (cioè alla occupazione del potere in barba ai principi della vera democrazia da parte di 'quelli là') e ad una "questione morale" (cioè alla liberalizzazione della corruzione dei politici), penso di poter affermare che oggi esista una evidente "questione professionale", da addebitare ai nostri parlamentari in riferimento alla complessità ed alla indecifrabilità di molte delle leggi (o delle norme aventi valore di legge) che infestano la nostra vita quotidiana.

Proponendo l'esistenza di un controllo specifico della semplicità e della comprensibilità delle leggi da parte di una Istituzione esterna alla Assemblea Nazionale intendo indicare un possibile rimedio a questa situazione che, con un eufemismo, deve essere qualificata almeno come "infelice".

### **Punto 205**

*Le leggi e le altre norme aventi valore cogente sul territorio della Federazione debbono essere chiare ed univoche.*

*Prima della pubblicazione che trasforma un Disegno di Legge in Legge, la Corte Senatoriale, o una sua Commissione, deve verificare l'avvenuto rispetto di questa norma. In caso di esito negativo dell'esame di cui sopra, il Disegno di Legge torna alla Assemblea dei Rappresentanti per essere riformulato tenendo conto delle osservazioni avanzate dalla Corte Senatoriale e deve essere riapprovato nella nuova formulazione dall'Assemblea con un'unica votazione.*

*Anche i decreti ministeriali, le circolari ed i regolamenti proposti dal Governo o da un singolo Ministro debbono sottostare al controllo di chiarezza e comprensibilità da parte della Corte.*

*Eseguito il controllo di chiarezza e comprensibilità, la Corte Senatoriale provvede ad eseguire il controllo di costituzionalità di tutte le normative citate*

*in questo Punto e, per quelle proposte dal Governo, provvede al controllo del rispetto della legislazione vigente ed alla definitiva approvazione.*

### **Punto 206**

*L'approvazione di una legge che modifichi più di un articolo delle norme in vigore ne comporta la completa riscrittura, l'approvazione dell'intera norma e la pubblicazione integrale del nuovo testo.*

*Nel testo di ogni legge approvata dalla Assemblea dei Rappresentanti deve comparire l'elenco delle leggi o degli articoli di legge abrogati dalla entrata in vigore della legge stessa.*

*Negli archivi elettronici, in corrispondenza della legge abrogata deve essere inserita l'indicazione della legge che l'ha sostituita.*

### **Punto 207**

*Non è ammessa più di una legge di modifica del testo di una qualsiasi legge vigente. Alla seconda modifica dovrà comunque essere riapprovata, ricontrollata dalla Corte Senatoriale e ripubblicata per intero tutta la norma modificata.*